



Repubblica italiana

del. n. 168 /2017/PRSP

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camere di consiglio del 30 novembre 2017

composte dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTI gli artt. 243 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. r), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e l'art. 243 quater del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, modificato dall'art. 10 ter, comma 1, lett. b), decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di



riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)";

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 153 del 10 dicembre 2012, avente ad oggetto *"Adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale quale prevista e disciplinata dell'art. 243/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 – Provvedimenti";*

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 8 del 7 febbraio 2013, recante *"Approvazione del piano Pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*

VISTA l'ulteriore deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 47 dell'8 luglio 2013, avente ad oggetto *"Richiesta istruttoria formulata dalla sottocommissione C.S.F.E.L. sul piano di riequilibrio presentato dalla Provincia di Chieti. Deliberazione del 07/02/2013, n. 8 recante: Approvazione del piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del D. L.vo 18/08/2000 n. 267. Modifiche ed integrazioni"*, successiva alla richiesta istruttoria del Ministero dell'Interno, pervenuta al protocollo di questa Sezione il giorno 11 giugno 2013, prot. n. 1330;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 373/2013/PRSP del 25 settembre 2013, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti nei termini descritti nello schema istruttorio con prescrizioni;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 89/2014/PRSP del 19 giugno 2014, concernente la relazione semestrale dell'Organo di revisione sull'andamento del piano di riequilibrio alla data del 31 dicembre 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 31/2015/PRSP del 25 marzo 2015, concernente la relazione semestrale dell'Organo di revisione sull'andamento del piano di riequilibrio alla data del 31 dicembre 2014;

PRESE IN ESAME le successive relazioni semestrali trasmesse dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6 del TUEL sul piano di riequilibrio, illustranti gli andamenti del piano negli esercizi 2015 e 2016 e 2017 (primo semestre);

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 148-bis del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n. 39/2017/INPR del 2 marzo 2017, con la quale la Sezione



regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo"* per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico – finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23.12.2005. Rendiconto della gestione 2014"*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015"*, successivamente emendata con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 29/2016/AUT/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione n. 200/2015/INPR del 17 luglio 2015, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2014 al 31 ottobre 2015 e la deliberazione n. 280/2015/INPR del 5 novembre 2015, con la quale il predetto termine è stato prorogato al 30 novembre 2015;

VISTA la deliberazione n. 232/2016/INPR dell'1 dicembre 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione n. 3/2017/INPR del 26 gennaio 2017;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 32/SEZAUT/2015/INPR del 30 novembre 2015, relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

ESAMINATE in aggiunta le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto 2014 e sul rendiconto 2015 della Provincia di Chieti acquisite, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 30 novembre 2015, protocollo n. 3795 e in data 23 febbraio 2017, protocollo n. 503;

RITENUTO opportuno procedere in questa fase, anche all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015;

VISTA la nota istruttoria del 12 settembre 2017, con cui questa Sezione di controllo ha richiesto all'Ente delucidazioni ed informazioni integrative in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2014 e 2015 e all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;

VISTA la nota della Provincia di Chieti del 3 ottobre 2017, assunta al protocollo della Sezione n. 2578 di pari data, con cui sono state fornite le controdeduzioni alla nota istruttoria citata;

VISTA la deliberazione n. 119/2017/INPR adottata da questa Sezione regionale di



controllo in data 13 luglio 2017 con la quale è stato approvato *"l'approccio metodologico ... e i relativi criteri di selezione prioritaria degli enti locali, ai fini della pianificazione delle attività di controllo da effettuarsi avvalendosi delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni"*;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo definita da ultimo con decreto del Presidente n. 2/2017 del 6 marzo 2017;

VISTA l'ordinanza del 27 novembre 2017, n. 54/2017, con la quale il Presidente ha convocato in Adunanza pubblica, in data 30 novembre 2017, la Provincia di Chieti per deliberare in merito all'esame delle relazioni semestrali trasmesse dall'Organo di revisione sul piano di riequilibrio, illustranti gli andamenti del piano negli esercizi 2015-2016 e 1° semestre 2017, delle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti di gestione esercizi 2014 e 2015 e dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;

DATO ATTO dell'intervento in Adunanza dell'Ente rappresentato dal Presidente Dott. Mario Pupillo, dal Dott. Antonello Langiù, in sostituzione del Segretario Generale, dal Dirigente del Settore 3 – Servizio Finanziario Ing. Giancarlo Moca e dai componenti del Collegio dei revisori: Dott. Francesco Verini, Dott. Antonio Tollosi ed il Dott. Angelo Gialloredo;

TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti, in sede di Adunanza, dai rappresentanti dell'Amministrazione sopra richiamati;

TENUTO CONTO della nota nostro prot. n. 3209 del 30 novembre 2017 consegnata in sede di Adunanza pubblica, ad integrazione della documentazione già in possesso di questa Sezione;

TENUTO CONTO della nota nostro prot. n. 3204 del 30 novembre 2017 trasmessa successivamente all'Adunanza pubblica, ad ulteriore integrazione della documentazione presentata;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 55/2017 del 27 novembre 2017 con la quale la Sezione medesima è stata convocata in Camera di consiglio il giorno 30 novembre per deliberare sull'esito dell'Adunanza pubblica relativa all'esame delle relazioni semestrali trasmesse dall'Organo di revisione sul piano di riequilibrio, illustranti gli andamenti del piano negli esercizi 2015-2016 e 1° semestre 2017, delle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti di gestione esercizi 2014 e 2015 e dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui della Provincia di Chieti;

UDITO il relatore Dott. Angelo Maria QUAGLINI;

1. Premessa

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (c.d. legge sui costi della politica), con l'art. 3, comma 1, lett. r), ha inserito, nel Titolo VIII – Enti locali



deficitari o dissestati – del TUEL, l'art. 243-*bis* che prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario.

Il nuovo istituto rappresenta una fattispecie intermedia che si affianca alle situazioni, già previste dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in condizioni strutturalmente deficitarie e di Enti in situazioni di dissesto finanziario. La menzionata procedura, disciplinata dai nuovi artt. 243-*bis*, *ter* e *quater* del TUEL, si inserisce in un organico contesto di situazioni diversificate di precarietà delle gestioni che muove, in progressione graduale, dalla presenza di squilibri richiedenti l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 193 del TUEL, alle condizioni di deficitarietà strutturale, con le correlate forme di controllo apprestate dagli artt. 242 e 243 del TUEL, sino ad approdare al dissesto finanziario (artt. 244 e ss).

Il ricorso alla procedura di riequilibrio è consentita agli enti nei quali *"sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate"* e che potrebbe dar luogo al procedimento di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad impulso della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ma che, diversamente dal dissesto, si svolge affidando agli organi ordinari dell'Ente l'individuazione e la concreta gestione delle iniziative per il risanamento. Il ricorso al piano di riequilibrio è, peraltro, precluso - a seguito delle modifiche operate dall'art. 3, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 – qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

La possibilità di accedere alla procedura di riequilibrio rappresenta uno strumento a disposizione degli enti locali che si trovino in una condizione finanziaria immediatamente precedente, sebbene vicina, a quella del dissesto finanziario; quest'ultimo si configura ex art. 244 del TUEL quando *"l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili"* (c.d. dissesto per ragioni funzionali) ovvero esistano *"nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste"* (c.d. dissesto per ragioni finanziarie).

Al contrario, la procedura di cui all'art. 243 bis del TUEL rappresenta un rimedio idoneo, in un'ottica preventiva, ad impedire che lo squilibrio strutturale rilevato evolva nella più grave situazione di conclamato dissesto; può quindi essere lecitamente utilizzato solo nei casi in cui sussista una possibilità di risanamento (da valutare in un'ottica prospettiva) dell'ente; laddove non si ravvisi tale possibilità, infatti, lo strumento del piano costituirebbe solamente una forma di elusione e dilazione della deliberazione di dissesto e delle relative conseguenze sanzionatorie. In questo quadro articolato di rimedi, la procedura di riequilibrio fornisce agli enti locali uno strumento idoneo a programmare, su un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto ex artt. 193 e 194 del TUEL, le misure correttive idonee a ripristinare gli equilibri strutturali compromessi da una situazione di deficitarietà che non presenta ancora i caratteri di gravità



tipici del dissesto. In presenza di una situazione di dissesto non dichiarato risulterebbe infatti impossibile formulare un piano congruo ai fini dell'effettivo riequilibrio finanziario dell'Ente, sia in termini di competenza che di cassa, mentre sarebbe molto probabile un ulteriore peggioramento finanziario.

La procedura in questione assegna significative funzioni alla Corte dei conti. La Sezione delle Autonomie emana le linee guida e i criteri per l'istruttoria; le Sezioni regionali di controllo, a seconda del diverso stadio della procedura sono chiamate, preliminarmente, a valutare la congruità del piano di riequilibrio adottato dall'Ente, da cui scaturisce l'approvazione o il diniego dello stesso; successivamente, in caso di ritenuta congruità del piano, spetta sempre ad esse il compito di vigilare sull'esecuzione dello stesso, effettuando, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lett. a), i controlli già previsti dall'art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell'art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all'occorrenza, apposita pronuncia.

Nell'attività di controllo sull'implementazione del piano, le Sezioni regionali sono coadiuvate dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'ente il quale, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, del TUEL, è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.

L'attività di controllo *in itinere* del piano può condurre a conseguenze sia negative (comma dell'art. 243-quater) sia positive (comma 7-bis dell'art. 243-quater, introdotto dal DL 16/2013). Più precisamente, all'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano consegue l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Diversamente, qualora durante la fase di attuazione del piano dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo.

2. Procedura di riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti

La Provincia di Chieti aderiva alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, comma 1 del TUEL con delibera di Consiglio provinciale n. 153 del 10 dicembre 2012 avente ad oggetto *"Adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale quale prevista e disciplinata dall'art. 243/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 – Provvedimenti"*.



Tale delibera veniva dichiarata immediatamente esecutiva in pari data 10 dicembre 2012, pubblicata all'Albo pretorio in data 11 dicembre 2012 e trasmessa al Ministero dell'Interno e a questa Sezione regionale nei termini di legge.

Il Consiglio provinciale approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, comma 5, del TUEL con delibera n. 8 del 7 febbraio 2013 avente ad oggetto *"Approvazione del piano Pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"* che veniva trasmessa al Ministero dell'Interno (Sottocommissione C.S.F.E.L.) e a questa Sezione regionale nei termini di legge, corredata dal parere favorevole dell'Organo di revisione. In data 26 agosto 2013, perveniva a questa Sezione regionale, con nota n. 59616 del 22 agosto 2013, la relazione finale, ai sensi dell'art. 234 quater del TUEL, della Commissione la quale esprime parere favorevole, seppure con alcune cautele, alla sostenibilità finanziaria del piano. Sulla base dell'istruttoria condotta, questa Sezione, con atto n. 373/2013/PRSP del 25 settembre 2013, deliberava *"di approvare il piano di Riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti nei termini descritti nello schema istruttorio con prescrizioni e con l'avvertenza che la Sezione vigilerà sulle misure correttive adottate dall'Ente locale, con ogni strumento normativo a disposizione"*.

Tale piano di riequilibrio faceva emergere una massa passiva complessiva di € 10.099.897,56, da ripianare in 10 anni secondo il seguente cronoprogramma:

Piano di riequilibrio approvato	Disavanzo iniziale	Quota annua di recupero del disavanzo			
		2013	2014	2015	2016 - 2021
	- 10.099.897,56	46.000	1.296.987	1.250.987	1.250.987,2 annui



Successivamente l'Ente, con nota del 25 novembre 2013, trasmetteva una nuova versione del piano di riequilibrio rielaborata, tenendo conto della riduzione dei trasferimenti statali e della mancata alienazione di immobili.

Con deliberazione n. 89/2014/PRSP del 19 giugno 2014 questa Sezione si esprimeva in merito alla relazione semestrale dell'Organo di revisione concernente lo stato di attuazione del piano di riequilibrio alla data del 31 dicembre 2013, accertando il mancato rispetto, da parte della Provincia di Chieti, degli obiettivi intermedi fissati dal piano per l'esercizio 2013, in ragione delle gravi violazioni nell'implementazione delle misure di risanamento programmate.

Con successiva deliberazione n. 248/2014/PRSP del 25 settembre 2014 la Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, esaminata la relazione dell'Organo di revisione relativamente al primo semestre anno 2014, accertava nuovamente gravi violazioni degli obiettivi intermedi e ordinava all'Ente di adottare le necessarie misure correttive onde ricondurre i valori contabili entro i limiti indicati nel piano di riequilibrio finanziario decennale.

Con deliberazione n. 31/2015/PRSP del 24 marzo 2015 la Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, esaminata la relazione dell'Organo di revisione relativamente al secondo semestre anno 2014, accertava che, pur in presenza di una grave violazione dell'obiettivo finanziario previsto dal piano per il 2014, la possibilità di risanamento della Provincia non doveva ritenersi

irrimediabilmente compromessa. Si riservava nelle successive cadenze del monitoraggio periodico, nel caso di determinazione di risultati ancora difforni rispetto al piano, per effetto della mancata attuazione delle misure straordinarie e del consolidamento dei fattori congiunturali, di procedere alla risoluzione della procedura di riequilibrio e l'applicazione di quella del dissesto ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011.

Ciò premesso, nella prospettiva di sinteticità e semplificazione dei controlli, la presente deliberazione coniuga la valutazione della situazione finanziaria strutturale della Provincia di Chieti desumibile dai rendiconti 2014 e 2015 (cfr. par. 3), effettuata con gli ordinari strumenti rappresentati dai questionari dell'Organo di revisione, con l'esame dello stato di attuazione del piano di riequilibrio nel 2016 (cfr. par. 5), condotto avvalendosi delle specifiche relazioni predisposte per tale anno dall'Organo di revisione stesso, in base all'art. 243-*quater* del TUEL; resta naturalmente impregiudicata la possibilità di avviare un'istruttoria completa sui dati finanziari 2016, secondo le ordinarie procedure di controllo, una volta disponibile il relativo questionario.

3. Situazione dell'Ente dalla Relazione dell'Organo di Revisione sui Questionari ai rendiconti 2014 e 2015

La gestione finanziaria della Provincia di Chieti viene esaminata dalla Sezione in una prospettiva triennale, al fine di individuare eventuali fattori di criticità; il monitoraggio focalizza l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza. Tutti questi aspetti, infatti, sono individuati come elementi essenziali per garantire, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria, esigenze, queste ultime, particolarmente rilevanti per gli enti ammessi alla procedura di riequilibrio pluriennale.



3.1 Risultato contabile di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione, quale sintesi finanziaria della gestione dell'Ente locale, viene definito normativamente dall'art. 186 del TUEL.

Il saldo in esame presenta profili di discrezionalità in quanto contiene anche componenti, quali i residui e gli accantonamenti, da determinare nel massimo rispetto del principio contabile della prudenza. Il calcolo dello stesso considera, infatti, sia i risultati della gestione di competenza che della gestione residui, pervenendo alla determinazione di un unico valore attraverso il quale si realizza, altresì, il collegamento tra il bilancio e le gestioni pregresse e future.

Ai sensi dell'art. 186, sopra citato, *"il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi"*.

A partire dall'annualità 2015, per effetto del D.Lgs. n. 118/2011, *"tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio"*.

Tab 1 - Prospetto contabile di Amministrazione (dati in migliaia di euro)

	2013			2014			2015		
	Res	Comp	Tot	Res	Comp	Tot	Res	Comp	Tot
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	-	-	18.690	-	-	15.541	-	-	5.141
RISCOSSIONI	19.211	45.887	65.098	13.479	37.237	50.716	12.185	57.328	69.512
PAGAMENTI	30.879	37.369	68.247	22.802	38.315	61.116	9.421	36.733	46.154
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	-	-	15.541	-	-	5.141	-	-	28.498
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	-	-	-	-	-	11.641	-	-	-
Differenza tra riscossioni e pagamenti	-	-	-3.149	-	-	-10.400	-	-	23.358
RESIDUI ATTIVI	45.614	8.981	54.594	30.890	21.156	52.046	16.908	24.450	41.358
RESIDUI PASSIVI	62.181	21.263	83.444	45.107	24.976	70.083	17.597	31.729	49.326
Differenza tra residui attivi e passivi	-	-	-28.849	-	-	-18.037	-	-	-7.968
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	308
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.192
AVANZO (+) / DISAVANZO (-)	-	-	-13.309	-	-	-12.908	-	-	14.030
FONDO SVALUTAZIONE/ FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'/ALTRI ACCANT.	-	-	588	-	-	636	-	-	3.310
PARTE VINCOLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.938
PARTE DESTINATA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.614
FONDI NON VINCOLATI (Parte disponibile)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.168

Fonte: elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

La precedente tabella mostra la situazione finanziaria finale nel triennio 2013/2015. Le annualità finanziarie 2013-2014 chiudono entrambe con disavanzi di amministrazione importanti. Più in particolare, il rendiconto 2013 espone, alla data del 31 dicembre, un disavanzo di amministrazione di € 13,3 mln. dato da una gestione della liquidità pari a € 15,5 mln., da residui attivi per € 54,6 mln. cui si contrappongono residui passivi per € 83,4 mln. Tale situazione risulta aggravata dalla mancata costituzione dei fondi vincolati e accantonamenti, precisamente il fondo svalutazione crediti per l'importo di € 588 mila. Il saldo negativo finale, comprensivo di tale ultima voce, ammonterebbe quindi a € 13,9 mln.

Il rendiconto 2014, alla data del 31 dicembre, presenta un disavanzo di amministrazione di € 12,9 mln. generato da una gestione della liquidità pari a € 5,1 mln., da residui attivi per € 52,05 mln. cui si contrappongono residui passivi per € 70,1 mln. Anche per l'annualità 2014 la situazione risulta aggravata dall'impossibilità di costituire i fondi vincolati e gli accantonamenti, precisamente il fondo svalutazione crediti per l'importo di € 636 mila. Il saldo negativo finale, comprensivo di tale ultima voce, ammonterebbe quindi a € 13,5.

L'esercizio 2015, invece, vede una netta ripresa della situazione della Provincia di Chieti, con il riassorbimento totale del disavanzo di amministrazione di € 13,5 mln., oltre il ripiano di € 99.230,52 quale quota parte trentennale del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Nello specifico, il rendiconto 2015 espone, alla data del 31 dicembre, un avanzo di amministrazione di € 14,03 mln. derivante da una gestione della liquidità pari a € 28,5 mln., da residui attivi per € 41,3 mln. cui si contrappongono residui passivi per € 49,3 mln. e da un FPV per spese di parte corrente di € 308 e di parte capitale di € 6 mln. Tale risultato



però, risulta inficiato dagli accantonamenti per un totale di € 12,9 mln. La parte disponibile pertanto, ammonta a € 1,2 mln.

Il risultato positivo è determinato in misura integrale dall'operazione straordinaria di cessione del patrimonio immobiliare della Provincia alla società INVIMIT S.g.r., società interamente partecipata dal MEF, in base a quanto previsto nella circolare n. 1/2015, del 29.1.2015 (cfr. par.5.1.1 per un'analisi più in dettaglio dell'operazione).

Per le annualità 2013 e 2014 si nota come il risultato di amministrazione subisca l'influenza negativa sia della gestione di competenza che della gestione residui. Solo in riferimento all'esercizio 2015, si registra una gestione di competenza positiva, parzialmente compensata dal saldo negativo dei residui.

Nel confronto con gli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio, i risultati 2013 e 2014 si qualificano per uno sfioramento del percorso di recupero che, tuttavia, è stato più che riassorbito nel 2015. Infatti, come evidente dalla seguente tabella, a fine 2015, per effetto delle entrate da cessione immobili, la Provincia non solo ha riassorbito il maggiore passivo accumulato nei primi due anni di attuazione del piano, ma ha conseguito il ripiano complessivo della massa passiva, anticipando il percorso di rientro pluriennale.

Tabella 2 – Percorso di recupero del disavanzo

Disavanzo iniziale (a)	10.099.897,56	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Quota annua teorica di recupero da piano (b)		46.000	1.296.987	1.250.987	1.250.987	1.250.987	1.250.987	1.250.987	1.250.987	1.250.987
Disavanzo residuo da piano (c=a-b)		10.053.898	8.756.910	7.505.923	6.254.936	5.003.949	3.752.962	2.501.974	1.250.987	
Risultato effettivo da rendiconto (d)		13.896.549	13.545.039	1.167.723						
Mag. (-) / Min. (+) disavanzo residuo rispetto a previsioni (e=d-c)		3.842.651	4.788.129	8.673.647						



3.2 La gestione di parte corrente allargata di competenza

Ciascun Ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.) che, nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, devono trovare copertura nelle entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari.

In relazione a questa esigenza, l'art. 162 del TUEL, che individua i "Principi del bilancio", stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6, debba essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge e, dal 2015, quelle indicate nel "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (Allegato n. 4/2, D.Lgs. n. 118/2011). In particolare, l'art. 162, comma 6, del TUEL recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al

rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (Allegato n. 4/1, D.Lgs. n. 118/2011), dedica il paragrafo 9.10 agli equilibri di bilancio imposti dall'art. 162 del TUEL e chiarisce che il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono, inoltre, le voci che, per speciale disposizione di legge o dei principi contabili, in tutto o in parte, sono destinate ad investimenti o a spese correnti, pur se derivanti da iscrizioni in bilancio non coerenti con la concreta destinazione della spesa, definendo così il concetto di "gestione di parte corrente allargata".

Tanto premesso, dall'analisi della dinamica dei flussi generati dalla gestione finanziaria di parte corrente allargata - ottenuta, come innanzi indicato, a seguito di opportuna riclassificazione dell'esposizione del rendiconto - è possibile misurare la intrinseca capacità di garantire margini di copertura del fabbisogno di comparto. Tale capacità trova sintetica espressione nei dati che seguono.

Tab. 3 Gestione di competenza - parte corrente (dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015	Δ 14/13	Δ 15/14
Tributi (a)	26.291	24.765	24.732	-6%	0%
Trasferimenti correnti (b)	10.314	5.511	11.788	-47%	114%
Proventi dei servizi pubblici (c)	1.341	1.390	1.133	4%	-18%
Proventi dal patrimonio (d)	1.941	2.006	1.785	3%	-11%
Altro (e)	607	466	397	-23%	-15%
Totale entrate correnti (A)	40.495	34.138	39.835	-16%	17%
Spese correnti (B)	- 40.346	- 36.314	- 38.696	-10%	7%
Risultato di parte corrente (C=A-B)	148	- 2.176	1.139	N.S.	-152%
Quote di capitale dei prestiti ottenuti	- 10.223	- 3.945	- 2.636	-61%	-33%
Equilibrio di parte corrente (D)	-10.075	- 6.121	- 1.497	-39%	-76%
Entrate diverse per spesa corrente (E)	-	-	-	-	-
Entrate correnti destinate a investimenti (F)	-	-	-	-	-
Entrate per rimborso quote capitale mutui (H)	-	-	-	-	-
Risultato di parte corrente allargata (D+E-F+H)	- 10.075	- 6.121	- 1.497	-39%	-76%

Fonte: elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

Dall'esame dei dati riportati in tabella la gestione di parte corrente allargata, senza considerare il Fondo pluriennale vincolato e l'eventuale utilizzo di avanzo di parte capitale, evidenzia un saldo



negativo nell'intero triennio. Dal 2013 in poi si nota una netta diminuzione di entrate correnti, con un picco nell'esercizio 2014. Al riguardo, però, si sottolinea che la Provincia di Chieti è stata soggetta alle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2013. Ciò ha comportato una riduzione delle somme spettanti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 di € 1,4 mln., sottraendo pertanto risorse al riequilibrio finanziario dell'Ente. Pur delineandosi una riduzione importante anche per quanto riguarda la spesa corrente, le quote di capitale dei prestiti rimborsati dalla Provincia di Chieti fanno sì che la situazione di competenza di parte corrente si attesti ancora su risultati negativi.

Dall'esame dei dati riportati dall'Organo di revisione, in riferimento all'esercizio 2015, è emersa l'errata compilazione della tabella 1.1.1, pagina 7 del questionario, "Equilibrio di parte corrente - Gestione di competenza": errata indicazione del FPV parte corrente (lett. A) e mancata indicazione delle entrate di parte capitale destinate al finanziamento di spese correnti e delle entrate di parte corrente destinate al finanziamento di spese di investimento (cfr. allegato n. 10 al rendiconto armonizzato 2015). In riferimento a tale criticità, in fase istruttoria, sono state richieste delucidazioni all'Ente.

Sul punto, la Provincia ha comunicato che *"i dati trascritti sulla tabella 1.1.1 pag. 7 del questionario nella parte dedicata all' "equilibrio di parte corrente" sono tra quelli precompilati non variati dal collegio dei revisori, mentre la tabella "equilibri di bilancio" di cui all'allegato 1 al rendiconto 2015 è puramente conoscitiva come previsto dalla norma, rispetto al primo anno di applicazione per gli Enti non sperimentatori, oggetto di attività informatica di raccordo con il DL 77/95. Va precisato che il valore del FPV è modificato rispetto a quello quantificato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, sulla base della variazione in esercizio provvisorio descritta in precedenza. Come riportato nella relazione tecnica allegata al rendiconto 2015 l'equilibrio di parte corrente è il seguente"*.

Tenuto conto dell'intervenuta vendita degli immobili e della copertura del disavanzo, l'Ente raggiunge l'equilibrio di parte corrente, come da seguente tabella:

Tab. 3 bis Gestione di competenza - parte corrente (dati in migliaia di euro)

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE		PARZIALI	TOTALI
Avanzo applicato alle spese correnti	(+)	0	
Fondo Pluriennale Vincolato	(+)	4.345.626,32	
Entrate tributarie (Titolo I)	(+)	24.732.169,73	
Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, ecc. (Titolo II)	(+)	11.787.815,02	
Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	3.315.281,83	
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da amministrazione pubbliche	(-)	-	
Entrate del Titolo IV e V che finanziano le spese correnti	(+)	10.466.668,27	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) che finanziano gli investimenti	(-)	-	
TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI (=)			54.647.561,17
Disavanzo applicato alle spese correnti	(+)	13.007.565,18	
Spesa corrente (Titolo I)	(+)	38.696.197,41	
Fondo pluriennale vincolato di spesa	(+)	307.953,92	



Spesa per trasferimenti in conto capitale diversi dai contributi agli investimenti	(-)	-	
Spesa per rimborso prestiti (Titolo III interventi 3, 4, 5)	(+)	2.635.844,66	
TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE (=)			54.647.561,17
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE			0

3.3 La gestione di parte capitale allargata di competenza

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (Allegato n. 4/1, D.Lgs. n. 118/2011), al paragrafo 9.10, precisa, altresì, che il bilancio di previsione deve prevedere l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. La tabella che segue mostra una panoramica della situazione.

Tab. 4 Gestione di competenza - parte capitale (dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015	Δ 14/13	Δ 15/14
FONTI NON ONEROSE (a)	3.155	20.158	36.843	539%	83%
alienazioni beni patrimoniali	80	721	16.405	802%	247%
trasferimenti di capitale dallo Stato	1.529	16.461	5.967	976%	66%
trasferimenti di capitale dalla Regione	480	1.750	13.757	265%	686%
altri trasferimenti	1.040	615	689	-41%	12%
riscossione di crediti	26	611	25	2207%	-96%
FONTI ONEROSE (b)	6.483	-	-	-100%	
assunzione di prestiti e mutui	6.483	-	-	-100%	
emissioni prestiti obbligazionari	-	-	-		
Totale entrate accertate di parte capitale (c=a+b)	9.638	20.158	36.843	109%	83%
Totale spese impegnate di parte capitale (d)	- 3.328	- 18.935	- 22.031	469%	16%
Risultato di parte capitale (c-d)	6.311	1.223	14.812	-81%	N.S.
entrate correnti destinate a investimenti (+)	-	-	-	-	-
entrate diverse destinate a spesa corrente (-)	-	-	-	-	-
RISULTATO DI PARTE CAPITALE ALLARGATA	6.311	1.223	14.812	-81%	N.S.

Fonte: elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

I dati evidenziano un saldo positivo di parte capitale nell'intero triennio, legato, in particolare, all'aumento di entrate del Titolo IV, soprattutto in relazione alle voci "alienazione beni patrimoniali" e "trasferimenti di capitale dalla Regione". Come meglio specificato in sede di esame dello stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale finanziario (cfr. par. 5), la gestione dei beni patrimoniali, in particolare di quelli disponibili, è stata una delle azioni principali messe in campo per il ripiano della situazione di disavanzo strutturale dell'Ente. Solo nell'esercizio 2015, infatti, le alienazioni hanno raggiunto l'importo di € 16.351.099,50.

Dall'esame dei dati riportati dall'Organo di revisione, in riferimento all'esercizio 2015, è emersa l'errata compilazione della tabella 1.1.1, pagina 8 del questionario, "Equilibrio di parte capitale - Gestione di competenza": errata indicazione del FPV parte corrente (lett. A) e mancata indicazione delle entrate di parte capitale destinate al finanziamento di spese correnti e delle

entrate di parte corrente destinate al finanziamento di spese di investimento (cfr. allegato n. 10 al rendiconto armonizzato 2015). Anche in riferimento a tale criticità, in fase istruttoria, sono state richieste delucidazioni all'Ente, il quale ha richiamato le medesime motivazioni dell'errore indicate in merito all'equilibrio di parte corrente; alla luce dell'intervenuta vendita degli immobili e dell'utilizzo delle relative entrate per ripianare il disavanzo, gli equilibri di bilancio di parte capitale sono i seguenti:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI		PARZIALI	TOTALI
Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in c/capitale	(+)	1.278.624,08	
Fondo Pluriennale Vincolato per le spese in conto capitale	(+)	8.699.101,25	
Entrate da trasferimenti di capitale, ecc. (Titolo IV)	(+)	36.843.263,47	
Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V categorie 3 e 4)	(+)	-	
Entrate correnti (Titolo I, II, III) che finanziano gli investimenti	(+)	-	
Entrate per investimenti destinate al finanziamento della spesa corrente	(-)	10.466.668,27	
Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6)	(-)	25.000,00	
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (=)			36.329.320,53
Spesa in c/capitale (Titolo II)	(+)	22.031.216,03	
Trasferimenti in conto capitale diversi dai contributi agli investimenti	(-)	-	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	(+)	6.192.030,87	
Concessione di crediti (Titolo II intervento 10)	(-)	-	
TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI (=)			28.223.246,90
DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI			8.106.073,63



3.4 Analisi della gestione della liquidità

La gestione finanziaria dell'Ente viene analizzata, nella seguente tabella, sotto il profilo della cassa.

Tab. 4 Gestione di cassa (competenza e residui - dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Fondo cassa iniziale (a)	18.690	15.541	5.141
Entrate tributarie (b)	27.035	25.132	23.372
Trasferimenti correnti c	12.073	7.815	10.763
Entrate extratributarie (d)	6.867	3.988	3.080
Tot. Entrate Correnti (E=b+c+d)	45.975	36.935	37.216
Spese correnti (f)	47.557	38.986	27.985
Risultato di parte corrente (G=E-H)	- 1.581	- 2.051	9.231
Quote di rimborso prestiti ottenuti (h)	- 3.739	- 4.593	- 2.636
Equilibrio di parte corrente (I=G-H)	- 5.321	- 6.644	6.595
Alienazioni e riscossioni crediti (l)	6.041	8.384	26.516
Accensione prestiti (m)	8.628	1.324	713
Tot. Entrate Capitale (N=L+M)	14.669	9.707	27.230
Spese in conto capitale (o)	- 12.315	- 13.576	-10.393
Rimborso prestiti (p)	-	-	- 648
Risultato di parte capitale (Q=N-O-P)	2.354	- 3.868	16.188
Servizi conto terzi (r)	- 182	112	575
Fondo cassa finale	15.541	5.141	28.498

Fonte: elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

La gestione della liquidità evidenzia un fondo finale di cassa positivo per l'intero triennio. Per gli esercizi 2013 e 2014, tuttavia, si assiste ad un peggioramento del livello della liquidità tra l'inizio

e la fine dell'anno. Solo l'esercizio 2015 lascia intravedere un andamento crescente del saldo di cassa e il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente, con l'evidenziazione di un saldo positivo. Le voci di bilancio che mostrano maggiore difficoltà di riscossione risultano essere le "entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici" e le "entrate extratributarie". La Sezione invita l'Ente ad espletare le procedure di accertamento e a monitorare costantemente la gestione delle riscossioni e dei pagamenti, ponendo in essere tutti gli strumenti a disposizione per tale finalità.

Appare, inoltre, necessario sottolineare come la gestione di cassa sia influenzata, sia nella parte corrente sia in quella capitale, dai flussi di cassa dei servizi conto terzi. In particolare, nell'esercizio 2013 la liquidità viene assorbita dai "Servizi conto terzi", mentre negli esercizi 2014 e 2015 viene finanziata da detta voce. Tale circostanza desta perplessità atteso che le "partite di giro" dovrebbero mantenersi neutrali rispetto alla gestione, in quanto determinano contemporaneamente per l'Ente una posizione di debito e di credito di identico ammontare. Alla luce di tale osservazione, si sottolinea la necessità di provvedere alla puntuale osservanza delle disposizioni in materia.

3.5 Rispetto del limite di indebitamento

In riferimento all'esercizio 2015 si è rilevata la mancata compilazione da parte dell'Organo di revisione della tabella 2.2 di pag. 33 del questionario, sulla verifica della capacità di indebitamento. Al riguardo, la Provincia ha trasmesso, in sede istruttoria, il prospetto relativo alla capacità di indebitamento, che di seguito si riporta, specificando che tale indicazione è stata fornita nella relazione tecnica al rendiconto 2015:



CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	PARZIALE	TOTALE
Entrate tributarie (Titolo I) 2013	26.291.209,90	
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 2013	10.314.009,71	
Entrate extratributarie (Titolo III) 2013	3.889.299,48	
TOTALE ENTRATE CORRENTI ANNO 2013		40.494.519,09
10,00% DELLE ENTRATE CORRENTI 2013		4.049.451,91

I dati riportati nella successiva tabella, mostrano che l'Ente non ha rispettato il limite d'indebitamento per l'esercizio 2014.

Percentuale di indebitamento		
2013	2014	2015
8,770%	9,810%	7,026%

Si rileva, comunque, che, nel corso dell'esercizio 2014, la Provincia di Chieti non ha contratto nuovi prestiti.

3.6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La Provincia ha aderito alla possibilità della rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti consentita per le Province dalla legge di stabilità n. 190/2014, art. 1, comma 430, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 21.05.2015, per un totale debito residuo pari a € 59.374.782,81.

L'Ente, nel 2015, ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui per € 10.393.288,75. Così come rappresentato dall'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2015, l'importo delle risorse derivanti dalla rinegoziazione ammonta a € 4.913.011,96 di cui € 3.386.298,11 destinate a spesa corrente ed € 1.526.713,85 destinate a spesa in conto capitale.

In merito all'utilizzazione delle economie derivanti dalla rinegoziazione, occorre richiamare la necessità di rispettare il principio di prudenza, più volte sottolineato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione controllo Piemonte n. 190/2014 e Toscana n. 27/2011) secondo cui *"la rinegoziazione di mutui in ammortamento ha un duplice e contrastante effetto: da un lato determina un vantaggio immediato, consistente nella riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento, dall'altro determina un aumento della spesa complessiva per interessi in conseguenza della maggior durata dell'indebitamento ed un irrigidimento dei bilanci futuri. Ciò comporta che il vantaggio derivante dalla rinegoziazione non può essere quello derivante dalla differenza fra l'attualizzazione dei flussi dei pagamenti della passività originaria e quelli della nuova passività, ma, in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, deve consistere in una valutazione finanziaria ed economica della complessiva situazione dell'ente, in relazione non solo ai dati finanziari attualizzati dell'operazione, ma anche ai rischi che l'ente locale assume con la nuova operazione di indebitamento, ed all'allungamento della durata del debito, che vincola l'attività futura dell'Amministrazione. In particolare, la diminuzione delle rate di ammortamento, non può essere considerato un risparmio in conseguenza del quale procedere automaticamente ad incrementare la spesa corrente, ma le economie derivanti dalla rinegoziazione del debito debbono essere destinate a spese in conto capitale"*.

Sul punto, sebbene recenti novelle legislative (art. 78 del D.L. n. 78/2015) abbiano consentito l'utilizzo libero delle economie di spesa conseguenti alle rinegoziazioni, la Sezione ritiene necessario richiamare la Provincia di Chieti – atteso l'assoggettamento della stessa a riequilibrio finanziario – a valutare con attenzione l'opportunità di destinare le stesse ad incremento dei margini di spesa corrente, piuttosto che a riduzione dell'indebitamento.

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, lett. K), del D.Lgs. n. 118/2011, relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, così come rilevato dall'Organo di revisione nel proprio parere sul rendiconto 2015, la Provincia di Chieti ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati, per i quali sono stati proposti ricorsi giurisdizionali finalizzati al recupero degli oneri occulti. Nella seguente tabella sono indicati i contratti con componente derivata in essere e il relativo valore nozionale.



TIPO	N.	DATA INIZIO	DATA FINE	CAPITALE NOZIONALE
Collar Swap (BNL)	3102134	15.10.2004	31.12.2020	29.983.610,03
Interest Rate Collar (BNL)	3038449	09.01.2006	29.12.2023	13.400.000,00
Interest Rate Collar (BNL)	3037572	09.01.2006	31.12.2024	13.737.000,00
Interest Rate Collar (UBM)	468706UB	31.12.2005	31.12.2023	13.400.000,00
Interest Rate Collar (UBM)	468707UB	31.12.2005	31.12.2024	13.737.000,00

I flussi registrati sui contratti derivati nell'ultimo triennio sono riepilogati nella seguente tabella e sono tutti caratterizzati da un saldo negativo. Gli importi relativi alla parte della spesa sono accantonati in attesa della definizione del contenzioso in essere.

RISULTANZE DEL RENDICONTO	2013	2014	2015
Flussi di entrata	16.093,08	8.334,94	0,00
Flussi di spesa	1.286.778,01	1.237.010,66	1.293.231,60

Al riguardo, con sentenza n. 6001/2016, il Tribunale ordinario di Milano nella causa civile promossa dalla Provincia di Chieti contro Unicredit Bank AG si è pronunciata favorevolmente alla Provincia, dichiarando la nullità di n. 2 contratti "collar swap" e condannando la banca alla restituzione delle somme di € 656.139,56 e 482.527,62, oltre interessi e spese.

Sul punto, si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di fornire in modo corretto e completo le informazioni della banca dati Siquel in materia di derivati, obbligo attualmente adempiuto solo parzialmente.

3.7 Analisi del questionario dell'Organo di revisione ai rendiconti 2014 e 2015

Sebbene l'Organo di revisione, come già accennato, abbia certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare sulla gestione 2014 e 2015, dall'analisi delle relazioni prodotte emergono diverse irregolarità/criticità, di seguito riportate ed in merito alle quali questa Sezione, con nota istruttoria prot. n. 2383 del 12 settembre 2017, ha chiesto delucidazioni all'Ente.

ANNO 2014:

- il rendiconto 2014 è stato approvato con deliberazione n. 23 del 14 maggio 2015, oltre il termine del 30 aprile 2015 fissato per la relativa presentazione. Sul punto, la Provincia, in sede di risposta alla nota istruttoria, riferisce che l'iter per l'approvazione del rendiconto 2014 si è concluso oltre il termine previsto dalla norma anche se è iniziato prima della scadenza del 30 aprile 2015. Tale evenienza è da ricondursi soprattutto a quanto disposto dalla legge n. 56/2014, in base alla quale l'approvazione dei bilanci dell'Ente deve seguire un doppio passaggio in Consiglio, sia per l'adozione dello schema di rendiconto approvato col decreto presidenziale, sia per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio a seguito del parere espresso dall'assemblea dei Sindaci (lo schema di rendiconto 2014 è stato approvato con decreto presidenziale n. 67 del 21 aprile 2015; la prima adozione del rendiconto 2014, da parte del Consiglio è avvenuta con deliberazione n. 23 del 14 maggio 2015; l'approvazione definitiva da parte del Consiglio, dopo il passaggio in assemblea dei



Sindaci, è avvenuta con deliberazione n. 24 del 21 maggio 2015). La Sezione prende atto delle indicazioni fornite dalla Provincia e richiama l'attenzione della stessa sull'importanza di rispettare le scadenze fissate per l'approvazione dei documenti contabili;

➤ l'Ente, dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 18 febbraio 2013, risulta in una situazione di deficitarietà strutturale; in dettaglio, non sono rispettati i seguenti parametri: parametro n. 1 - valore negativo del risultato contabile superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti; parametro n. 2 - volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti della regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate); parametro n. 4 - consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL; parametro n. 5 - consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; parametro n. 8 - ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali; avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente;

➤ mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31 dicembre 2014, risultante dal conto del Tesoriere e quello evidenziato dalle scritture contabili dell'Ente. La discordanza è dovuta al pagamento effettuato dalla Tesoreria, per € 11.640,59, a seguito di azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014. Tale disallineamento, secondo quanto riferito in sede istruttoria, è stato regolarizzato nel corso dell'esercizio 2015. Inoltre, da quanto comunicato dall'Organo di revisione, il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 non risulta sufficiente a ricostituire i fondi vincolati risultanti alla stessa data in base alla determinazione operata dall'Ente; infatti, l'ammontare dei fondi vincolati è pari a € 5.362.604,01 ed eccede il fondo cassa finale per € 233.571,18. L'utilizzo per cassa dei fondi vincolati finalizzato al pagamento di spese correnti è avvenuto ai sensi dell'art. 195, comma 1, TUEL e la relativa operazione è stata oggetto di registrazione contabile secondo le modalità previste nel principio applicato della contabilità finanziaria. La Sezione ricorda, tuttavia, che, al pari di quanto richiesto per lo strumento dell'anticipazione di tesoreria, anche l'utilizzo delle entrate vincolate per cassa deve ritenersi finalizzato a supplire a momentanee e fisiologiche discrasie temporali tra le riscossioni e i pagamenti nel corso dell'esercizio; ne deriva che, a fine anno, la gestione della liquidità deve tornare in equilibrio, garantendo sia la restituzione dell'anticipazione di tesoreria acquisita sia la ricostituzione delle entrate vincolate nel fondo cassa finale. La mancata ricostituzione dei



vincoli rappresenta un indice sintomatico della difficoltà finanziaria dell'Ente di far fronte ai pagamenti con le riscossioni, esponendolo al rischio di carenze di liquidità, nel momento in cui si troverà a dover sostenere le spese cui le entrate vincolate erano destinate;

errata compilazione da parte dell'Organo di revisione della tabella inerente "Analisi anzianità residui", contenuta a pag. 24 del questionario al rendiconto 2014. Non è stato possibile, quindi, verificare l'importo dei residui attivi e passivi ultra-quinquennali e il loro andamento rispetto all'esercizio 2014. Gli importi inseriti relativamente ai residui attivi e passivi non risultano coincidenti con i dati riportati nelle scritture contabili dell'Ente. Da un controllo effettuato sul rendiconto 2014 trasmesso dall'Ente alla banca dati SIRTEL della Corte dei conti, si evidenzia una situazione della gestione residui, molto più grave di quella rappresentata dall'Organo di revisione nel questionario in esame. I dati mettono in luce la presenza di residui attivi (€ 52.045.760,19 di cui € 17.138.708,55 di parte corrente) non in grado di coprire quelli passivi (€ 70.083.127,68 di cui € 20.744.905,60 di parte corrente) per una differenza di € 18.037.367,49. Tale differenza non risulta completamente coperta dal fondo cassa al 31.12.2014 pari ad € 5.129.032,83 (al netto dell'azione esecutiva non regolarizzata a fine anno). Il disequilibrio, pertanto, ammonta ad € 12.908.334,66. In fase istruttoria, la Provincia ha dato conferma degli errori nei dati indicati dall'Organo di revisione nel questionario;

disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (€ 42.096.242,50 Titolo II) e gli omologhi attivi (€ 32.304.533,02 residui dei titoli IV e V). La differenza di € 9.791.709,48 non risulta integralmente coperta dal fondo di cassa al 31.12.2014 pari ad € 5.129.032,83, evidenziando dunque uno squilibrio di € 4.662.676,65. Alla luce di quanto sopra evidenziato, emergono, pertanto, tensioni nella gestione corrente dovute alle difficoltà di riscossione e un possibile utilizzo di disponibilità liquide di parte capitale per finanziare i pagamenti correnti. La Provincia, in sede di risposta al rilievo istruttorio, ha confermato tale profilo di criticità, che rappresenta un effetto tangibile della grave situazione finanziaria in cui versava l'Ente prima dell'avvenuta vendita degli immobili, con conseguente ripiano integrale del disavanzo di amministrazione;

riconoscimento, nel corso dell'esercizio 2014, di debiti fuori bilancio per l'importo totale di € 395.439,96, di cui € 324.687,96 di parte corrente ed € 70.752,00 di parte capitale. Si coglie l'occasione per rammentare, che ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289/2002, gli atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti. La Sezione sottolinea che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e risulta reiterato in più esercizi finanziari, come per la Provincia di Chieti, esso costituisce sintomo di incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, della possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa,



ovvero di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda, pertanto, alla Provincia di Chieti di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio, attraverso un adeguato controllo del processo di formazione della spesa;

- in presenza di rilevanti rischi futuri per passività potenziali, l'Ente non ha costituito apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo, essendo quest'ultimo negativo. Sul punto, la Provincia, in sede istruttoria, ha precisato che tale mancanza sarebbe dovuta alla circostanza che il rendiconto 2014, essendosi chiuso in disavanzo, non avrebbe consentito l'apposizione del vincolo. In realtà, il principio di prudenza impone tale adempimento anche in presenza di un saldo di amministrazione negativo, che vedrebbe un ulteriore peggioramento per dare evidenza dei potenziali rischi di esborsi finanziari futuri cui l'Ente è esposto. Sul punto, occorre tuttavia precisare che – secondo quanto riferito in sede istruttoria – la Provincia, nella stesura del bilancio di previsione 2015, all'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, ha accantonato al fondo rischi passività potenziali un importo complessivo di € 900.000,00 nel titolo II della spesa;
- descrizione non dettagliata relativamente ai servizi per conto di terzi, alla voce "altre per servizi conto terzi", (accertamenti e impegni esercizio 2013 € 155.616,58, accertamenti e impegni esercizio 2014 € 168.890,80, come da domanda 1.12.2, pag. 29 del questionario). Sul punto, la Provincia, in sede istruttoria, ha fornito il dettaglio delle tipologie di spesa ricomprese negli importi sopra indicati, trasmettendo a questa Sezione il prospetto contabile delle movimentazioni che hanno interessato tale voce;
- non è stato allegato al rendiconto né trasmesso a questa Sezione regionale di controllo il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza previsto dal comma 26, art. 16 D.L. n. 138/2011. Si ricorda che il citato D.L. n. 138/2011, prevede che: *"le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente locale"*. Il prospetto deve essere allegato e trasmesso anche in assenza di spese sostenute dall'Ente;
- l'Ente non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 relativamente alla nota informativa;
- l'Ente non ha provveduto nell'anno 2014 ad effettuare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2011, la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze. Tuttavia, non ha provveduto ad effettuare assunzioni di personale;
- non è stato costituito il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata per l'anno 2014;



- peggioramento dell'equilibrio economico di € - 4.119.503,12 rispetto al risultato del precedente esercizio. L'Organo di revisione nelle note comunica che lo stesso è determinato dalla riduzione dei trasferimenti statali;
- mancata coincidenza tra il totale dei crediti al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui attivi risultante dalle scritture contabili dell'Ente (differenza € 9.800.402,20);
- mancata coincidenza dei debiti di funzionamento al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui passivi del titolo I risultante dalle scritture contabili dell'Ente. (differenza € 1.146.857,97);
- mancata coincidenza tra il totale dei conti d'ordine (impegni opere da realizzare), indicato nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2014, con il totale dei residui passivi del titolo II risultante dalle scritture contabili dell'Ente (differenza € 42.096.242,50).

ANNO 2015:

- il sistema informativo dell'Ente non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. In riferimento a tale criticità l'Ente, in fase istruttoria, ha specificato che nonostante il sistema informativo non rilevi in maniera specifica i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra Ente e società partecipate, questi stessi sono facilmente desumibili dalla documentazione prodotta dalle società medesime.

Al riguardo questa Sezione ritiene utile sottolineare che l'art. 147-*quater* del TUEL introdotto dal D.L. n. 174/2012 e in vigore dall'8 dicembre 2012 richiede all'ente locale di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

L'ente locale deve definire preventivamente nella relazione previsionale e programmatica gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

- il sistema informativo dell'Ente, come già rilevato relativamente all'esercizio 2014, non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate; al riguardo, in corso di Adunanza pubblica, la Provincia di Chieti ha precisato che è in fase di sviluppo il software per la gestione e rilevazione dei rapporti finanziari con le società partecipate, tenendo comunque conto delle misure di razionalizzazione prese che porteranno la Provincia ad un sostanziale alleggerimento delle partecipazioni detenute in enti societari (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 162/2017);



- riconoscimento, nel corso dell'esercizio 2015, di debiti fuori bilancio per l'importo totale di € 1.922.173,73. Inoltre, si rileva la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per l'importo di € 372.000,00. Si rimanda, sul punto, a quanto già evidenziato in riferimento all'esercizio 2014;
- nel corso del 2015 l'ente ha subito pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per l'importo complessivo di € 17.675,75;
- l'ente ha provveduto ad eliminare residui passivi conservati al 01.01.2015, come dettagliatamente riportato nella tabella seguente:

Titolo I	7.613.278,66
Titolo II	34.787.969,75
Titolo III	0,00
Titolo IV	663.483,82

Benché non pregiudizievole per gli equilibri di bilancio, desta perplessità l'eliminazione di residui passivi per un importo così rilevante (€ 43.064.459,23), conservati in fase di riaccertamento straordinario dei residui.

4. L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui

La Sezione ha ritenuto prendere in esame anche l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, approvata con deliberazione n. 82 del 22 maggio 2015.

Come noto, in base all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, l'operazione di riaccertamento consiste in cinque azioni:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;



- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito FCDE). L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Nel caso della Provincia di Chieti l'effettuazione dell'operazione di riaccertamento ha determinato i seguenti risultati:

- 1) eliminazione di residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, rispettivamente, per € 7.253.830,21 (poste attive, con un'incidenza pari al 14% sul totale dei residui attivi al 31 dicembre 2014) e € 13.024.921,92 (poste passive, con un'incidenza pari al 18,58% del totale dei residui passivi al 31 dicembre 2014);
- 2) cancellazione di residui attivi e passivi, in quanto da reimputare agli esercizi in cui gli stessi diverranno esigibili, rispettivamente, per € 14.647.256,62 (poste attive, con un'incidenza pari al 28,14% sul totale dei residui attivi al 31 dicembre 2014) e per € 27.835.958,34 (poste passive, con un'incidenza pari al 39,72% sul totale dei residui passivi al 31 dicembre 2014);
- 3) quantificazione del fondo pluriennale vincolato in € 13.188.701,72;
- 4) costituzione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 3.821.828,59, quantificato attraverso il ricorso al metodo della media semplice;
- 5) rideterminazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015, evidenziando un disavanzo di amministrazione pari a € -15.885.745,86, come risultante alla riga "*Totale parte disponibile*" di cui all'allegato 5/2 del citato decreto n. 118/2011;
- 6) ripartizione del finanziamento dell'extradeficit (pari a € 2.977.411,20) rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 in 30 rate annuali costanti ciascuna di € 99.247,04 (cfr. delibera del Consiglio provinciale del 2 luglio 2015, n. 63).

L'esame della documentazione inviata dalla Provincia di Chieti ha fatto emergere la necessità di approfondire le modalità di effettuazione dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, strumentale al passaggio alla contabilità armonizzata, in tutte le sue componenti: eliminazione dei residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; reimputazione delle obbligazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; creazione del fondo



crediti di dubbia esigibilità; determinazione dell'*extradeficit* da riaccertamento straordinario e suo orizzonte temporale di recupero.

Con nota istruttoria n. 2383 del 12 settembre 2017, questa Sezione chiedeva chiarimenti in merito ai predetti aspetti.

4.1 Eliminazione dei residui attivi

In relazione al primo aspetto, si richiamava l'attenzione sulla circostanza che l'operazione di riaccertamento è funzionale al passaggio alla nuova contabilità armonizzata e non consente di rinviare valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento/eliminazione di poste attive da effettuarsi nel riaccertamento ordinario a fine 2014. Si richiedevano, pertanto, informazioni in merito alle ragioni dell'eliminazione dei residui riportati nella seguente tabella, compilata con i dati trasmessi dall'Ente, nell'ambito dell'operazione di riaccertamento straordinario, in luogo di quella ordinaria a fine 2014, sottolineando come la quota prevalente di residui attivi eliminati attenga ad entrate di parte capitale e sia riferibile all'annualità 2011. Si precisava altresì che, dall'esame delle sintetiche motivazioni contenute negli allegati alla delibera di riaccertamento straordinario, la Provincia di Chieti risultava aver eliminato residui attivi di cui alla lett. b) (residui attivi da eliminare, in quanto privi del requisito di esigibilità) consistenti principalmente in trasferimenti, contributi e finanziamenti. Tali cancellazioni, ad un primo esame, non apparivano conformi al dettato normativo ed allo spirito della riforma contabile in materia di armonizzazione. Se, infatti, l'eliminazione fosse stata legata alla carenza del titolo giuridico di fondo, la stessa si sarebbe dovuta effettuare nel riaccertamento ordinario, mentre se la cancellazione fosse stata legata alla circostanza che tali poste sarebbero di dubbia e difficile esazione, allora le stesse avrebbero dovuto essere mantenute in bilancio e fronteggiate con l'istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità.



TIPOLOGIA	Anno di provenienza del residuo	Totale eliminazioni per anno	% su totale	% su totale parte corrente/capitale
1 - PARTE CORRENTE	2001	33.858,37	0%	6%
1 - PARTE CORRENTE	2004	549,96	0%	0%
1 - PARTE CORRENTE	2007	48.353,89	1%	8%
1 - PARTE CORRENTE	2008	29.106,19	0%	5%
1 - PARTE CORRENTE	2010	2.349,26	0%	0%
1 - PARTE CORRENTE	2011	431.669,03	6%	76%
1 - PARTE CORRENTE	2013	25.681,82	0%	4%
1 - PARTE CORRENTE	2014	-	0%	0%
	Totale parte corrente	571.568,52	8%	
2 - PARTE CAPITALE	2007	178.900,00	2%	3%
2 - PARTE CAPITALE	2008	226.158,31	3%	3%
2 - PARTE CAPITALE	2009	3.617,64	0%	0%
2 - PARTE CAPITALE	2010	850.000,00	11%	12%
2 - PARTE CAPITALE	2011	3.278.443,54	44%	47%
2 - PARTE CAPITALE	2012	899.926,14	12%	13%
2 - PARTE CAPITALE	2014	1.525.216,06	20%	22%

	Totale parte capitale	6.962.261,69	92%	
	Totale generale	7.533.830,21		
	Rettifiche d'ufficio	-280.000,00		
	Valore residui eliminati	7.253.830,21		

Con nota prot. 15904 del 2 ottobre 2017, la Provincia di Chieti dava riscontro alla richiesta istruttoria, senza, tuttavia, fornire indicazioni utili e conferenti rispetto ai rilievi mossi dal Magistrato istruttore in tema di eliminazione dei residui attivi. L'Ente si limitava a sottolineare le difficoltà riscontrate nel 2015 in fase di prima applicazione della riforma contabile, coincisa con quella più generale delle province, che era tesa alla loro abolizione costituzionale, incidendo necessariamente sull'organizzazione, sulle risorse e sulle attività, con conseguente difficoltà di dare applicazione alle nuove regole, ivi incluse quelle sul riaccertamento straordinario. Tali giustificazioni sono state ribadite dai rappresentanti della Provincia anche durante l'adunanza pubblica, tenutasi il giorno 30 novembre 2017. Nello specifico, il Dirigente di ragioneria, confermando le osservazioni mosse da questa Corte, spiegava che gli errori effettuati in fase di riaccertamento straordinario erano sicuramente da attribuire ad "un'errata interpretazione della norma", senza finalità elusive della stessa.

In merito all'eliminazione dei residui attivi la Provincia richiamava la circostanza che il 99% di tali poste sarebbe confluita nell'avanzo vincolato; inoltre, sempre secondo quanto precisato in sede di risposta, *"la discrasia temporale tra le due tipologie di riaccertamento (ordinario e straordinario) e gli ulteriori approfondimenti operati in tale lasso temporale, seppur breve, ha portato ad una diversa valutazione di alcune voci di entrata confluite nell'avanzo libero. Gli importi sono tuttavia poco significativi nel complesso"*. Le considerazioni svolte dalla Provincia, come detto, non risultano idonee a dare riscontro ai rilievi istruttori, i quali si appuntavano sulle ragioni che avevano portato all'eliminazione di poste attive in sede di riaccertamento straordinario, in luogo della sede propria rappresentata dal riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014.

L'esame delle giustificazioni fornite dall'Ente, pertanto, non consente di ritenere superato il rilievo istruttorio, confermando la sussistenza di irregolarità nell'attuazione delle disposizioni in materia di riaccertamento straordinario.

Al riguardo, in via preliminare, si richiama l'attenzione sulla circostanza che detto riaccertamento trova fondamento nella necessità di adeguare le scritture contabili al nuovo principio della competenza finanziaria c.d. rafforzata che impone l'accertamento integrale delle entrate, anche di quelle di dubbia e difficile esazione, e l'impegno delle spese, con imputazione all'esercizio in cui divengono esigibili. In questo senso va interpretato l'aggettivo *"straordinario"*, che qualifica l'operazione di riaccertamento all'1 gennaio 2015 come riconsiderazione delle poste mantenute nei residui attivi e passivi, alla luce dei nuovi criteri contabili. In quanto tale, il riaccertamento straordinario riposa sul precedente riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014, da svolgersi in base alle regole al tempo vigenti, nel quale andava valutata la sussistenza dei titoli giuridici



attivi e passivi per il mantenimento dei residui, eliminando quelli erronei o definitivamente inesigibili. Il riaccertamento straordinario doveva quindi riguardare solamente lo stock di residui rimanente in esito all'operazione ordinaria, allineandone la contabilizzazione ai nuovi criteri di imputazione in base all'esigibilità delle obbligazioni (punto 9.3 del nuovo principio di cui all. 4/2). L'eventuale ulteriore eliminazione definitiva di residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, in sede di riaccertamento straordinario, riguarda solamente quelle poste che, in base alla vecchia disciplina, potevano rimanere iscritte in bilancio, mentre nel regime armonizzato non hanno più ragion d'essere. Trattasi, ad esempio, degli impegni assunti ex art. 183, comma 5, del TUEL vigente al 2014, nonché di quelli assunti come meri accantonamenti in via prudenziale per la copertura di obbligazioni future (ad esempio gli oneri per il contenzioso non ancora definito, i compensi per l'avvocatura interna, l'indennità di fine mandato del sindaco).

Per i residui attivi, a differenza di quelli passivi, le regole non sono cambiate in modo tale da giustificare la scelta di rinviare al riaccertamento straordinario ciò che poteva essere fatto in sede di riaccertamento ordinario (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 31/2016). Infatti, già nel riaccertamento ordinario dovevano essere cancellati i residui attivi privi di titolo giuridico o inesigibili e, dunque, le contabilizzazioni doppie o errate, gli accertamenti non correttamente quantificati e quelli già riscossi.

Contrariamente a quanto sopra, la Provincia di Chieti risulta aver eliminato residui attivi, di cui alla lett. b) dell'allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la cui insussistenza doveva essere riconosciuta già nel riaccertamento ordinario, trattandosi, in prevalenza, di voci rappresentate da trasferimenti, contributi e finanziamenti. Diversamente, la corretta collocazione temporale dello stralcio dei residui attivi al 31 dicembre 2014, piuttosto che all'1 gennaio 2015, pur non incidendo sulle dimensioni dello stock di crediti post-riaccertamento straordinario, avrebbe determinato effetti finanziari rilevanti, in quanto avrebbe portato ad un peggioramento (di importo pari ai residui da eliminare) del disavanzo da rendiconto 2014 e, conseguentemente, ad una contrazione dell'extradeficit rilevato in sede di riaccertamento straordinario. Ciò si sarebbe ribaltato, poi, nei diversi orizzonti temporali cui è soggetto il risultato negativo dell'eliminazione delle citate poste attive: ordinario, nel primo caso, ovvero spalmabile in trenta esercizi, nel secondo. Nel caso della Provincia di Chieti, tuttavia, appare necessario rilevare che l'impatto sulla composizione del disavanzo e sul relativo orizzonte temporale di recupero scaturente dall'erronea applicazione delle disposizioni in tema di riaccertamento straordinario dei residui è stato sostanzialmente neutralizzato dalla circostanza che, per effetto dell'operazione di cessione immobiliare, a fine 2015 la Provincia aveva integralmente recuperato l'intero disavanzo emerso all'1 gennaio 2015. Pur rimanendo confermate le irregolarità consistenti nell'aver la Provincia traslato l'eliminazione dei residui attivi dal riaccertamento ordinario a quello straordinario, l'avvenuto rientro integrale dal disavanzo già a fine 2015 esclude la necessità, per l'Ente, di apportare correzioni al bilancio di previsione e al piano di recupero dell'extradeficit, non



sussistendo l'esigenza di variare le future quote annuali di disavanzo da ripianare, in quanto già riassorbito nella sua integralità.

4.2 Eliminazione dei residui passivi

Con riguardo ai residui passivi, la Provincia ha provveduto, in sede di riaccertamento straordinario, ad elidere poste per € 13.024.921,92 (con un'incidenza pari al 18,58% sul totale dei residui passivi al 31.12.2014). Nella seguente tabella sono riepilogati i debiti eliminati, scomposti per parte di bilancio da cui gli stessi scaturiscono (parte corrente o parte capitale) e l'anno di derivazione.

TIPOLOGIA	Anno di provenienza	valore residui eliminati	% su totale	% su totale parte corrente/capitale
1 - PARTE CORRENTE	2001	7.231,10	0%	0%
1 - PARTE CORRENTE	2002	22.539,16	0%	1%
1 - PARTE CORRENTE	2003	241.876,01	2%	11%
1 - PARTE CORRENTE	2004	20.509,40	0%	1%
1 - PARTE CORRENTE	2005	29.428,03	0%	1%
1 - PARTE CORRENTE	2006	4,30	0%	0%
1 - PARTE CORRENTE	2007	107.613,26	1%	
1 - PARTE CORRENTE	2008	10.722,96	0%	
1 - PARTE CORRENTE	2009	39.139,70	0%	
1 - PARTE CORRENTE	2010	85.829,67	1%	
1 - PARTE CORRENTE	2011	848.282,41	7%	37%
1 - PARTE CORRENTE	2012	437.046,61	3%	19%
1 - PARTE CORRENTE	2013	389.737,19	3%	17%
1 - PARTE CORRENTE	2014	611.130,28	5%	27%
1 - PARTE CORRENTE	2015	560.234,47	-4%	-24%
Totale parte corrente		2.290.855,61	18%	
2 - PARTE CAPITALE	2002	55.786,35	0%	1%
2 - PARTE CAPITALE	2003	120.314,83	1%	1%
2 - PARTE CAPITALE	2004	278.612,43	2%	3%
2 - PARTE CAPITALE	2005	1.418,78	0%	0%
2 - PARTE CAPITALE	2006	11.051,66	0%	0%
2 - PARTE CAPITALE	2007	317.951,30	2%	3%
2 - PARTE CAPITALE	2008	1.309.914,26	10%	12%
2 - PARTE CAPITALE	2009	290.609,22	2%	3%
2 - PARTE CAPITALE	2010	1.314.905,43	10%	12%
2 - PARTE CAPITALE	2011	3.797.620,52	29%	35%
2 - PARTE CAPITALE	2012	1.135.330,48	9%	11%
2 - PARTE CAPITALE	2013	419.926,80	3%	4%
2 - PARTE CAPITALE	2014	1.680.624,25	13%	16%
Totale parte capitale		10.734.066,31	82%	
Totale generale		13.024.921,92		



La precedente tabella sottolinea come la quota prevalente di residui passivi eliminati attenga a spese di parte capitale e sia riferibile all'annualità 2011.

Dall'esame delle sintetiche motivazioni contenute negli allegati alla delibera di riaccertamento straordinario, codesto Ente risulta aver eliminato residui passivi di cui alla lett. b) (residui passivi da eliminare, in quanto privi del requisito di esigibilità), non solamente consistenti in impegni tecnici ex art. 183, comma 5, del TUEL (pre-armonizzazione) o altre poste di impegno (impropri o aventi natura di accantonamenti) consentite dal vecchio ordinamento e non più ammesse nel nuovo quadro contabile. Le cancellazioni diverse da queste ultime, ad un primo esame, non appaiono conformi al dettato normativo ed allo spirito della riforma contabile in materia di armonizzazione. In linea con quanto sopra indicato con riguardo ai residui attivi, se l'eliminazione fosse legata alla carenza del titolo giuridico di fondo, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata nel riaccertamento ordinario.

Al riguardo, nella propria risposta alla richiesta istruttoria, la Provincia di Chieti non forniva indicazioni utili e conferenti rispetto ai rilievi mossi in tema di eliminazione dei residui passivi. Ai pari di quanto precisato per i residui attivi, la Provincia richiamava la circostanza che la quota prevalente delle poste passive (pari al 93,71%) sarebbe confluita nell'avanzo vincolato. Le considerazioni svolte dalla Provincia, come detto, non risultano idonee a dare riscontro ai rilievi istruttori, i quali si appuntavano sulle ragioni che avevano portato all'eliminazione di poste passive in sede di riaccertamento straordinario, in luogo della sede propria rappresentata dal riaccertamento ordinario. L'esame delle giustificazioni fornite dall'Ente, pertanto, non consente di ritenere superato il rilievo istruttorio e conferma la sussistenza di irregolarità nell'attuazione delle disposizioni in materia di riaccertamento straordinario. Neanche dalla irregolare traslazione dell'eliminazione dei residui passivi dall'operazione di riaccertamento ordinario a quella straordinaria, tuttavia, derivano conseguenze in termini di incremento dell'extradeficit riassorbibile nell'orizzonte temporale agevolato di 30 anni e non si determina un indebito beneficio finanziario per l'Ente.



4.3 Reimputazione di residui all'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile

L'operazione di allineamento dello stock di residui alla contabilità armonizzata richiede l'individuazione dell'anno in cui le obbligazioni attive e passive sottostanti vengono a scadenza, con conseguente obbligo di cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti all'esercizio di esigibilità. Attesa la complessità gestionale del passaggio, il punto 9.3 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria sottolinea l'opportunità di preparare il riaccertamento straordinario dei residui già all'atto del tradizionale riaccertamento ordinario necessario alla chiusura del rendiconto 2014, individuando i residui non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati (precedente punto A), e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione. Sul punto, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delibera n. 32 del 2015), relativamente alla corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato, ha messo in risalto la centralità della corretta

imputazione temporale dei residui in ragione della scadenza delle relative obbligazioni, stigmatizzando comportamenti elusivi consistenti nella "reimputazione al solo esercizio 2015 dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, o fattispecie analoghe riferite ad un arco temporale fittizio"; secondo la citata delibera, infatti, tali approcci "evidenziano una carenza di programmazione e una conseguente grave irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilità del residuo passivo non è stata determinata correttamente".

Con particolare riguardo alla reimputazione delle poste attive, l'esame della documentazione a corredo del riaccertamento fa emergere un risultato complessivo di € 14.647.256,62 che non appare in linea con il quadro normativo sopra sintetizzato. Infatti, come evidenziato nella successiva tabella, la totalità dei residui attivi antecedenti al 2014 sono stati reiscritti nel 2015. Essi, secondo la sintetica descrizione contenuta nell'allegato alla delibera di riaccertamento, fanno prevalentemente riferimento a contributi, finanziamenti o trasferimenti, il cui accertamento è spesso risalente nel tempo; la loro massiva reimputazione al 2015, pertanto, solleva dubbi in merito alle modalità con cui Codesto Ente ha provveduto ad individuare l'esercizio di esigibilità dell'entrata sottostante. Diversamente, le poste maturate nel 2014 sono state reiscritte nel 2015 per il 31%, nel 2016 per il 64% e nel 2017 per il 4%.



Anno di prov.	Anno di reimput.	Totale parte corrente	di cui funzioni non fondamentali	di cui POR FESR	Totale parte capitale	di cui Progetto costa dei trabocchi	di cui Progetto costruzione asse collegamento porto di Ortona - A14	di cui POR FESR	di cui altro
2004	2015	-	-	-	30.304,00	-	-	-	30.304,00
2007	2015	-	-	-	1.077.235,79	-	1.017.235,79	-	60.000,00
2008	2015	-	-	-	91.777,60	-	-	-	91.777,60
2009	2015	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
2010	2015	70.000,00	70.000,00	-	16.838,32	-	-	-	16.838,32
2011	2015	360,00	-	-	287.216,46	-	-	-	287.216,46
2013	2015	84.862,22	-	84.262,22	-	-	-	-	-
2014	2015	6.300,00	-	6.300,00	4.054.020,09	3.367.127,20	-	601.783,94	85.108,95
2014	2016	-	-	-	8.288.635,84	8.288.635,84	-	-	-
2014	2017	-	-	-	579.706,30	579.706,30	-	-	-
SOMMANO		161.522,22	-	-	14.485.734,40	12.235.469,34	1.017.235,79	601.783,94	631.245,33
					SOMMANO TOTALE	14.647.256,62			

Sul punto, la Provincia di Chieti, nel dare riscontro alla richiesta istruttoria, tornava a rappresentare come la riforma delle province di cui alla legge n. 56/2014 e alla legge n. 190/2014, avesse minato profondamente la possibilità di programmazione di tutte le province italiane, non soltanto nell'anno 2015. In tale contesto, per di più trattandosi di prima applicazione, anche la redazione dei cronoprogrammi ha risentito delle citate problematiche. Sottolineava, inoltre, che il comportamento adottato dall'Ente non celava intenti elusivi, ma era teso garantire il sostanziale rispetto alle problematiche dei servizi da erogare, anche rispetto alle indicazioni che pervenivano dai tavoli nazionali, in particolare sulla natura annuale del bilancio 2015. Rappresentava, infine, l'elevato livello di incertezza che, nell'esercizio 2015, contrassegnava le modalità con cui dovessero essere gestite finanziariamente le funzioni cosiddette "non fondamentali", in quanto la norma indicava che le risorse andavano trasferite agli Enti subentranti nella relativa titolarità.

Nel dettaglio, la Provincia di Chieti specificava che *"le reimputazioni in parte corrente ante 2014 hanno riguardato attività connesse a funzioni non fondamentali e a quelle, ugualmente non fondamentali, correlate ai POR FESR in ultimazione da parte del settore lavoro. Le reimputazioni ante 2014 in parte capitale hanno riguardato in particolare il progetto di costruzione dell'asse collegamento porto di Ortona - A14, che all'epoca era in ultimazione. Le altre reimputazioni in parte capitale ante 2014 hanno riguardato progetti di piccola entità finanziaria, la cui ultimazione era prevista per il 2015. Le reimputazioni 2014 in parte capitale hanno riguardato l'importante progetto della realizzazione della pista ciclabile "via verde", secondo il cronoprogramma approvato dalla Regione Abruzzo. Tale progetto assorbe da solo l'83,5% dell'intero importo reimputato. Altra reimputazione importante in parte capitale riguarda i POR FESR in ultimazione da parte del servizio mercato del lavoro. Le altre reimputazioni attengono a interventi di scarsa rilevanza finanziaria e che gli uffici avevano indicato come da ultimare entro il 2015"*.

Ad avviso della Provincia, atteso il contesto di riferimento, il principio di prudenza imponeva una reimputazione integrale al 2015 delle poste. Com'è noto, in realtà, le funzioni sono state effettivamente trasferite nel corso del 2016 e 2017.

In merito alle reimputazioni concernenti i residui passivi, invece, dall'esame della documentazione predisposta dall'Ente, emerge un risultato complessivo di € 27.835.958,34, anche questo non apparentemente in linea con il quadro normativo sopra sintetizzato. Infatti, come riportato nella successiva tabella, la quasi totalità dei residui passivi antecedenti al 2014 è stata reiscritta nel 2015. Tali poste, secondo la sintetica descrizione contenuta nell'allegato alla delibera di riaccertamento, hanno natura eterogenea (lavori urgenti, prestazioni di lavoro autonomo, interventi scolastici, tipologie di spesa); la loro massiva reimputazione al 2015, pertanto, solleva dubbi in merito alle modalità con cui la Provincia di Chieti ha provveduto ad individuare l'esercizio di esigibilità della spesa sottostante. Diversamente, le poste maturate nel 2014 sono state reiscritte nel 2015 per il 43%, nel 2016 per il 54% e nel 2017 per il 4%.



ANNO DI PROVENIENZA	ANNO DI REIMPUTAZIONE	PARTE CORRENTE	TOTALE PARTE CAPITALE	TOTALE
2000	2015	-	1.213,95	1.213,95
2002	2015	-	676.045,85	676.045,85
2003	2015	71.215,27	402.257,07	473.472,34
2004	2015	-	112.914,36	112.914,36
2007	2015	2.068,80	2.983.565,49	2.985.634,29
2008	2015	87.154,79	1.896.070,68	1.983.225,47
2009	2015	391.768,00	783.220,97	1.174.988,97
2010	2015	646.392,84	694.959,23	1.340.812,07
2010	2016	16.745,39	540,00	17.285,39
2010	2017	5.560,00	-	5.560,00
2011	2015	896.860,92	1.431.987,51	2.328.848,43
2011	2017	3.271,84	-	3.271,84
2012	2015	67.344,96	-	67.344,96
2013	2015	779.422,66	401.558,16	1.180.980,82
2013	2016	-	14.086,57	14.086,57
2014	2015	1.524.236,55	5.077.154,34	6.601.390,89
2014	2016	-	8.288.635,84	8.288.635,84
2014	2017	-	579.706,30	579.706,30
	TOTALE	4.492.042,02	23.343.916,32	27.835.958,34
	<i>Di cui 2015</i>	4.466.464,79	14.460.947,61	18.926.872,40
	<i>Di cui 2016</i>	16.745,39	8.303.262,41	8.320.007,80
	<i>Di cui 2017</i>	8.831,84	579.706,30	588.538,14



Al riguardo, in sede istruttoria, l'Ente ha precisato che l'importo principale delle reimputazioni ante 2014 di parte corrente deriva dalle somme già incassate per la formazione professionale (48,21% del totale) per le quali la Regione Abruzzo, con L.R. 24 marzo 2015, n. 8, recante *"Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni"*, ha disposto all'art. 1 quanto segue: *"Nelle more della definizione delle procedure inerenti l'attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) in materia di riordino delle funzioni delle Province e al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e di poter fronteggiare le situazioni di maggiore urgenza, le Province sono autorizzate ad utilizzare le economie di risorse derivanti dai trasferimenti regionali relativi alle funzioni delegate dalla Regione in attuazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale)"*.

Altre voci significative per le reimputazioni ante 2014 sono quelle derivanti dai progetti in chiusura, da quelle delle funzioni non fondamentali e quelle dei POR FESR. Per quanto riguarda le reimputazioni 2014 di parte corrente la gran parte (54%) riguardano la voce delle spese di personale ancora da liquidare, alla data del riaccertamento, nonché economie dai contributi della formazione professionale di cui alla L.R. n. 8/2015. In riferimento alla parte capitale, le reimputazioni ante 2014 hanno riguardato, per la gran parte, lavori in corso per la costruzione asse collegamento porto di Ortona - A14 (31%), i lavori attinenti alla biblioteca provinciale e i POR FESR. Tutte le altre reimputazioni non evidenziate nel quadro hanno importi limitati e non pluriennali. Per le reimputazioni 2014 la quasi totalità riguarda il progetto di realizzazione della

via verde (l' 88% dell'anno 2014 e il 52% del totale delle reimputazioni in parte capitale) mentre importanti sono anche le reimputazioni riguardanti il POR FESR (7%) in ultimazione nel 2015. Pur nella consapevolezza dell'elevata incertezza che alla data di riferimento dell'operazione di riaccertamento straordinario caratterizzava, sotto il profilo organizzativo, funzionale e finanziario, l'intero comparto provinciale, questa Sezione ritiene necessario che la Provincia di Chieti dia piena attuazione alla riforma della contabilità e al principio di competenza finanziaria rafforzata, che trova il proprio perno centrale nell'individuazione della scadenza delle obbligazioni attive e passive, attraverso la definizione di adeguati cronoprogrammi. Superata la fase di passaggio istituzionale, la Provincia di Chieti è tenuta – all'atto del primo riaccertamento ordinario annuale dei residui – ad allineare definitivamente lo stock dei crediti e debiti alle relative scadenze, reimputandoli negli esercizi finanziari in base al criterio dell'esigibilità.

4.4 Costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

Come sopra precisato, in sede di riaccertamento straordinario, la Provincia di Chieti ha quantificato in € 3.821.828,59 l'importo del FCDE. A fine 2015, il medesimo fondo è passato a € 3.310.093,45.

Con nota istruttoria, si è richiesto all'Ente di precisare i criteri utilizzati per la selezione dei crediti di dubbia e difficile esazione da far concorrere al calcolo dell'accantonamento iniziale al FCDE.

Con nota prot. 15904 del 2 ottobre 2017, la Provincia di Chieti, in riscontro alla richiesta comunicava che: *".... l'Ente ha ritenuto opportuno determinare lo stanziamento dell'accantonamento previsto, per la copertura del rischio legato alla mancata riscossione di somme, mediante l'applicazione della media semplice prendendo a riferimento le somme afferenti ai primi quattro titoli dell'entrata (entrate non vincolate), in base all'andamento della loro esazione nel corso degli anni, che si riscuotono per cassa, come prevede espressamente il principio di cui all'allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo 118 e che non provengano da enti pubblici. Per la medesima motivazione non sono stati inclusi nel conteggio i residui di parte capitale, tutti provenienti da enti pubblici".*

Tale indicazione non soddisfa appieno le esigenze di trasparenza richieste dal nuovo quadro contabile armonizzato che pone particolare attenzione allo strumento del FCDE e alle relative modalità di quantificazione, quale fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano determinare un ampliamento delle capacità di spesa. In questa prospettiva, il principio contabile applicato della programmazione 4/1, al punto 9.11, nel disciplinare il contenuto minimo della Nota Integrativa al bilancio, prevede che la stessa dia illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento al FCDE. Diversamente, la Nota Integrativa al bilancio 2016, esaminata dalla Sezione, non contiene informazioni utili a identificare i crediti esclusi dall'accantonamento al FCDE e le ragioni della relativa esclusione. Il documento, infatti, si limita ad illustrare le partite in entrata prese in considerazione e le modalità di quantificazione dell'accantonamento.



4.5 Quantificazione del maggior disavanzo e suo recupero

Con deliberazione n. 82/2015 di approvazione del riaccertamento straordinario, la Provincia di Chieti accertava la rideterminazione del disavanzo di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario in € 7.137.242,95, al lordo della quota di avanzo di amministrazione vincolata, e in € -15.885.745,86, al netto della quota di avanzo di amministrazione vincolata, la cui composizione è illustrata nell'allegato 4 alla medesima deliberazione.

Nel confronto con il risultato di amministrazione del 2014 (€ -12.908.334,66), desumibile da tale ultimo documento, emergeva un maggiore disavanzo da riaccertamento di € 2.977.411,20, che - ripartito in 30 anni - generava una quota annuale di € 99.247,04.

Sul punto, il Magistrato istruttore rilevava che, nella deliberazione concernente il ripiano del maggior disavanzo (n. 63 del 2015), la Provincia di Chieti indicava un saldo negativo differenziale di € 2.976.915,65 e una conseguente minor quota di ripiano annuale (€ 99.230,52).

In merito alla differenza di importo tra la deliberazione di approvazione del riaccertamento e quella di ripiano del maggiore disavanzo, in sede di risposta istruttoria, la Provincia confermava che l'*extradeficit* da riaccertamento ammontava a € 2.977.411,20, mentre l'importo leggermente inferiore riportato nella deliberazione di approvazione del ripiano del maggior disavanzo n. 63/2015, sarebbe stato frutto di un errore materiale. Al riguardo, la Sezione sottolinea che tale marginale differenza non richiede interventi correttivi nei documenti di programmazione finanziaria, avendo la Provincia, come già ricordato, integralmente ripianato il disavanzo accumulato fino al 2015.

Sempre in tema di determinazione dell'*extradeficit*, dall'esame della tabella di cui all'allegato 5/2 del riaccertamento straordinario, emergeva che il saldo negativo finale di € -15.885.745,86 risentiva dell'accantonamento di fondi per € 4.926.674,32 non ricompreso nel risultato di amministrazione del 2014. Non essendo di regola consentite, in sede di riaccertamento straordinario, valutazioni sui fondi vincolati, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere all'Ente di specificare la natura di tale posta.

In risposta, la Provincia specificava che tale voce fa riferimento al totale delle quote di avanzo vincolato che si sono correttamente generate a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (avanzo vincolato di parte spesa pari a € 13.438.525,58 – avanzo vincolato di parte entrata pari a € 8.511.851,26). In tal senso, precisa l'Ente, è da intendersi la mancata indicazione di tale accantonamento nel rendiconto 2014. Le precisazioni fornite dall'Ente appaiono idonee a fugare i dubbi della Sezione in merito alla corretta ricostituzione dei vincoli in esito all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

Al riguardo, occorre richiamare il punto 9.3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale richiede – solamente per i residui passivi eliminati in quanto non sorretti da obbligazioni giuridicamente perfezionate – la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da



entrate libere). Ciò al fine di verificare se l'eventuale eliminazione di poste passive finanziate da entrate vincolate venga adeguatamente bilanciata dall'apposizione di vincoli sul risultato di amministrazione. Infatti, lo stesso punto 9.3 del principio contabile citato prevede che vengano individuate le quote relative, tra l'altro, *"ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'art. 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico"*. Va da sé, tuttavia, che l'importo da vincolare nel risultato di amministrazione per effetto dei residui passivi cancellati deve essere determinato al netto delle corrispondenti eliminazioni di residui attivi derivanti dalle correlate entrate vincolate; diversamente si procederebbe alla costituzione di vincoli di importo superiore alle entrate già accertate dall'Ente e non ancora utilizzate per la specifica destinazione, con conseguente blocco ingiustificato di risorse finanziarie.

Da ultimo, il Magistrato istruttore sottolineava che la Provincia di Chieti, per effetto dell'ammissione alla procedura di riequilibrio finanziario, aveva avuto accesso al fondo di rotazione per € 6.483.309,84, interamente accertato, incassato e impegnato nel 2013. Tale fondo, al netto delle quote già rimborsate, figurava tra i residui passivi di fine 2014. Si richiedevano pertanto delucidazioni in merito al trattamento di detto residuo passivo nell'ambito del riaccertamento straordinario, considerando che lo stesso è rimborsabile in trenta esercizi e non rappresenta, pertanto, alla data dell'1 gennaio 2015 un'obbligazione esigibile.

In riferimento a tale richiesta l'Ente comunicava che, in fase di prima applicazione, si era ritenuto opportuno mantenere a residuo l'intero importo del fondo non restituito, nella collocazione originariamente prevista dalla circolare ministeriale; solo in fase di rendiconto 2016, tale importo risulta cancellato dai residui e regolarmente accantonato in apposito fondo vincolato.

Risulta quindi confermata l'irregolarità consistente nella mancata eliminazione del residuo relativo al fondo di rotazione già in ambito di riaccertamento straordinario; la Sezione prende, tuttavia, atto della circostanza che tale criticità ha trovato superamento in sede di rendiconto 2016 e non richiede ulteriori misure correttive.

5. Esame delle relazioni dell'Organo di revisione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017

In data 29 settembre 2017 (prot. n. 2586 di pari data), il Collegio dei revisori della Provincia di Chieti trasmetteva a questa Sezione la relazione contenente le risultanze dell'attuazione del piano alla data del 30 giugno 2015. La stessa risultava integrata con relazione trasmessa in data 13 ottobre 2015, (prot. n. 2660 di pari data).



In data 10 febbraio 2016 (prot. 370 di pari data), il Collegio dei revisori procedeva alla trasmissione della relazione contenente le risultanze dell'attuazione del piano alla data del 31 dicembre 2015.

Con note del 30 settembre 2016 (prot. n. 2877 del 3 ottobre 2016) e del 21 aprile 2017 (prot. n. 1476 del 24 aprile 2017), il Collegio dei revisori della Provincia di Chieti inviava a questa Sezione le relazioni contenenti le risultanze dell'attuazione del piano di riequilibrio alle date del 30 giugno 2016 e del 31 dicembre 2016.

Infine, con nota del 31 ottobre 2017 (prot. n. 2956 di pari data), il Collegio procedeva alla trasmissione della relazione contenente le risultanze dell'attuazione del piano di riequilibrio alla data del 30 giugno 2017.

Dall'esame della citata documentazione si osserva che l'Amministrazione provinciale di Chieti, dopo varie difficoltà iniziali, risulta aver anticipato il conseguimento degli obiettivi programmati, pervenendo al ripiano integrale della massa passiva individuata all'atto dell'approvazione del piano e di quella successivamente accumulata. Come richiamato nel precedente par. 3.1, infatti, il rendiconto 2015 chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 14.029.966,70.

Sulla base dei dati forniti dall'Organo di revisione, tale saldo è ulteriormente migliorato nel 2016. Il rendiconto di gestione, in corso di approvazione, per l'anno 2016, riporta, infatti, un risultato di amministrazione di € 24.195.413,25:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			28.498.218,39
Riscossioni	11.254.979,54	42.211.425,05	53.466.404,59
Pagamenti	16.939.901,13	30.758.210,50	47.698.111,63
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			34.266.511,35
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			34.266.511,35
Residui attivi	26.214.802,49	25.956.157,86	52.170.960,35
Residui passivi	16.602.421,06	20.734.476,78	37.336.897,84
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti			1.737.076,37
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale			23.168.084,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2016			24.195.413,25



L'avanzo di amministrazione va scomposto nelle seguenti componenti, da cui emerge una parte disponibile, dopo gli accantonamenti, l'apposizione di vincoli e destinazioni, pari a € 335.300,30:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2.031.139,26
FONDI ACCANTONATI	11.841.867,74
<i>di cui passività potenziali</i>	913.712,17
<i>di cui Fondo di rotazione art. 234-bis, ter, quater e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000</i>	5.955.986,94
<i>di cui Swap</i>	4.972.168,63

RISORSE VINCOLATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO	6.316.017,56
RISORSE VINCOLATE DA NORMATIVA	2.165.967,36
FONDI DESTINATI	719.088,53
FONDI INVESTIMENTI DA CONTRAZIONE MUTUI	786.032,50
AVANZO LIBERO	335.300,30
TOTALE	24.195.413,25

Sul risultato di amministrazione, peraltro, influisce l'accertamento della somma di € 2.850.443,74 quale rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali di cui alla legge n. 56/2014, prudenzialmente limitato alle sole somme relative al personale, determinate secondo il seguente calcolo di cui alla determinazione n. 1016 del 30 dicembre 2016:

FUNZIONI NON FONDAMENTALI OGGETTO DI RIORDINO, RIATTRIBUITE ALLA REGIONE ABRUZZO (Art. 3 della L.R. n. 32/2015)	1.366.444,52
FUNZIONE MERCATO DEL LAVORO	1.483.999,22
TOTALE	2.850.443,74

Alla data della Relazione dell'Organo di revisione, da parte della Regione Abruzzo e dello Stato erano, inoltre, state rimosse somme per € 1.172.443,19, non ricomprese nel precedente calcolo. Nel corso del 2016 si è sviluppato, infatti, il passaggio delle funzioni non fondamentali del personale sulla base della legge n. 56/14 e della L.R. n. 32/15, con la seguente tempistica:

- **01.04.2016** sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di Genio Civile, Formazione Professionale, Agricoltura, Ambiente, Industria;
- **01.09.2016** parte del personale (11 addetti) è stata collocata dalla piattaforma nazionale presso altri Enti;
- **03.11.2016** sono state trasferite le funzioni in materia di caccia e pesca, biblioteca provinciale, cultura, turismo, sport, espropri, polizia provinciale;
- **01.01.2017** sono state trasferite le funzioni in materia di "mercato del lavoro", con assegnazione provvisoria del personale alla Regione.

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 61, del 25 novembre 2016, il personale della polizia provinciale, utilizzato in avvalimento dalla Regione Abruzzo in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 670, del 20 ottobre 2016, è stato riassorbito nella dotazione organica della Provincia ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito nella legge n. 125/2015, in deroga al limite di spesa recato dall'art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014.

Il processo di riordino di cui alla legge n. 56/2014 e alla conseguenziale L.R. n. 32/2015 è stato quasi completamente ultimato nel corso del 2016, con il trasferimento di funzioni e personale principalmente presso la Regione Abruzzo, ma anche presso altri enti pubblici. Restano, tuttavia, tutt'ora in sospeso le funzioni legate a:



- verifica impianti termici (servizio VIT) – funzione che è transitata in Regione con l'accordo di marzo 2016, ma resta ancorata alla Provincia in quanto la Regione stessa non ha ancora preso decisioni in merito alle società che svolgono tale funzione;
- pulizia idraulica sui fiumi, funzione che deve transitare ai Comuni, i quali, in assenza di risorse regionali aggiuntive, non intendono sottoscrivere gli accordi per l'effettivo passaggio della funzione.

5.1 Analisi delle misure di risanamento

5.1.1 Dismissione del patrimonio immobiliare

L'evoluzione positiva della situazione finanziaria della Provincia è da ricondurre, in via prevalente, all'attuazione delle misure di risanamento consistenti nella dismissione del patrimonio immobiliare e, in particolare, della quota disponibile. Più in dettaglio, sulla base del piano di alienazione degli immobili, approvato con delibera consiliare n. 3/2015, si sono realizzate le seguenti alienazioni:

- vendite a privati per € 159.169,50;
- vendita al fondo I-core di INVIMIT SGR S.p.A. € 16.191.930,00;
- totale cessioni: € 16.351.099,50.

Come evidente, la quota principale delle entrate da dismissione deriva, per la Provincia, dalle procedure di vendita di alcuni immobili locati allo Stato (Tribunale, Prefettura, Questura) alla società INVIMIT SGR S.p.a., società interamente partecipata dal MEF, in base a quanto previsto nella circolare n. 1/2015, del 29.1.2015, avente ad oggetto: *"Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane"*, che, nella parte finale così dispone: *"Con riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà delle Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, è possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da INVIMIT SGR S.p.a., società detenuta al 100% dal MEF. Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere individuati fra quelli condotti attualmente in locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato. Tale operazione consente di rendere disponibili per le Province risorse economiche importanti, eliminando anche i costi di gestione degli immobili, e per lo Stato di avviare processi di razionalizzazione mirati accompagnati da azioni di efficientamento energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi al portafoglio immobiliare"*. In attuazione di tali disposizioni, la Provincia, con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 75 del 29 settembre 2015, ha autorizzato la vendita al fondo *"i3-Patrimonio Italia"* gestito dalla INVIMIT SGR S.p.a., dei seguenti immobili di proprietà provinciale:

- porzioni immobiliari site nel comune di Chieti, utilizzate come sede della Prefettura e della Questura; prezzo offerto per l'acquisto € 6.301.944,00;



- immobile sito nel comune di Chieti, sede del Tribunale; prezzo offerto per l'acquisto € 9.889.986,00.

L'Ente ha proceduto, dopo l'adozione della precitata deliberazione n. 75/2015 e prima del perfezionamento della vendita al fondo "i3-Patrimonio Italia", alla pubblicazione di apposito avviso di procedura aperta per la vendita dei predetti immobili, al fine di verificare, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, l'esistenza di eventuali soggetti disponibili ad acquistare detti beni ad un prezzo più vantaggioso di quello offerto dalla predetta INVIMIT SGR S.p.a. Alla scadenza del termine indicato nel predetto avviso, non essendo pervenuta alcuna offerta, la Provincia, con delibera n. 86 del 3 dicembre 2015, ha portato a termine l'alienazione in favore del fondo.

Dalla disamina delle relazioni dell'Organo di revisione sul 2016, emerge che la Provincia, anche in tale anno, ha proseguito nell'attività di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile, in ossequio al "piano delle alienazioni" approvato dal consiglio provinciale, con la pubblicazione di un apposito bando di vendita immobiliare. L'importo delle alienazioni effettuate si è attestato a un valore di € 590.240,80.

5.1.2 Andamento delle entrate correnti

Uno degli aspetti centrali del riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti attiene all'accrescimento delle entrate di parte corrente. Secondo i dati forniti dal Revisore, nel 2015 e 2016 l'obiettivo di aumento degli accertamenti risulta conseguito, come indicato nella seguente tabella.

Tipologia	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (provvisorio)
Titolo I	33.491.300,53	27.081.004,28	26.291.209,90	24.765.024,72	24.732.169,73	25.127.390,69
Titolo II	17.418.027,63	16.093.875,65	10.314.009,71	5.511.205,95	11.787.815,02	10.947.518,49
Titolo III	3.734.057,40	4.635.776,50	3.889.296,48	3.862.043,60	3.315.281,83	5.265.934,18
TOTALE	54.645.396,56	47.812.668,43	40.496.529,09	34.140.288,27	39.835.266,58	41.340.843,36

Anche gli incassi di parte corrente mostrano un trend positivo, passando da € 37.215.507,60 del 2015 a € 42.174.753,70 del 2016, consentendo all'Ente un maggior flusso di risorse liquide.

5.1.3 Revisione della spesa

L'Ente, secondo quanto riferito dall'Organo di revisione, dimostra di avere programmato e adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Si deve evidenziare che la principale spesa corrente dell'Ente è quella del contributo alla finanza pubblica di cui al D.L. n. 66/14 e legge n. 190/14 che, nel 2016, è quasi raddoppiata rispetto all'anno 2015. Confrontando i dati netti della spesa corrente, come da tabella che segue, la riduzione percentuale della spesa è pari al 18,5%.



SPESE PER TITOLI ACCERTAMENTI COMPETENZA	2015	2016
Titolo 1 - Spese correnti	38.696.197,41	39.267.733,99
di cui contributo alla finanza pubblica FDL 66/14 e legge n. 190/14	8.801.930,45	14.900.195,06
SPESA CORRENTE NETTA	29.894.266,96	24.367.538,93

La spesa 2016 per macroaggregati di cui al D.Lgs n. 118/11 è la seguente:

MACROAGGREGATO	IMPORTO	%
Redditi da lavoro dipendente	8.576.121,20	21,84
Imposte e tasse a carico dell'Ente	775.777,41	1,98
Acquisto di beni e servizi	7.542.206,33	19,21
Trasferimenti correnti (al netto contributo alla finanza pubblica)	1.284.937,23	3,27
Trasferimenti correnti (contributo alla finanza pubblica)	14.900.195,06	37,95
Interessi passivi	4.276.700,04	10,89
Rimborsi e poste per correttivi delle entrate	7.138,84	0,02
Altre spese correnti	1.904.657,88	4,85
TOTALE	39.267.733,99	100,00

L'Ente ha riconosciuto, con deliberazione del Consiglio provinciale, debiti fuori bilancio, nel 2015, per complessivi € 535.189,09 e, nel 2016, per € 799.941,52.

Ascrivibili alle misure di contenimento della spesa sono anche i processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie poste in essere dalla Provincia di Chieti in attuazione degli obblighi previsti dalla legge n. 190/2014 e dal Testo Unico, di cui al D.Lgs. n. 175/2016. In esito alla razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni la Provincia di Chieti ha deciso di mantenere solamente la società O.P.S. S.p.a.. Tali processi di razionalizzazione sono stati oggetto di separata valutazione da parte di questa Sezione, con le deliberazioni n. 228/2016/VSG del 17 novembre 2016 e n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017, a cui si fa integrale rinvio per quanto concerne le considerazioni in merito al rispetto degli obblighi di legge.

Estendendo anche al primo semestre del 2017 l'esame dell'andamento dei principali aggregati della spesa corrente, la seguente tabella conferma il trend in discesa della stessa.

SPESE	Giugno 2014 (a)	Giugno 2015 (b)	Giugno 2016 (c)	Giugno 2017 (d)	Diff. 2015/14 (b-a)	Diff. 2016/15 (c-b)	Diff. 2017/16 (d-c)
Competenze al personale	5.056.454,95	4.843.172,18	5.000.259,36	2.321.599,80	-4%	3%	-54%
Irap	312.415,00	253.443,54	241.952,63	181.244,16	-19%	-5%	-25%
Indennità di carica	260.442,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-	-
Interessi passivi mutui	2.148.129,00	635.534,23	619.992,04	606.608,92	-70%	-2%	-2%
Interessi passivi obbligazioni	220.236,00	159.899,98	104.855,30	60.336,26	-27%	-34%	-42%
Interessi passivi swap	609.365,00	634.370,22	375.000,00	0,00	4%	-41%	-100%
Utenze e trasferimenti scuole	1.554.829,00	113.332,00	113.332,00	113.332,00	-93%	0%	0%
Fitti passivi	291.884,00	61.709,98	54.020,58	15.703,97	-79%	-12%	-71%
Contratti di servizio e utenze	1.205.638,00	1.519.900,30	1.393.049,44	1.555.989,63	26%	-8%	12%

Debiti fuori bilancio a valere sulla spesa corrente	652.250,00	373.344,45	160.600,42	115.181,98	-43%	-57%	-28%
Rimborso quote capitale mutui	990.936,00	287.730,47	303.273,00	172.888,26	-71%	5%	-43%
Rimborso quote capitale obbligazioni	955.037,00	1.011.613,99	1.071.841,00	1.135.825,46	6%	6%	6%
Totale rimborso prestiti	1.945.973,00	1.299.344,46	1.375.114,00	1.308.713,72	-33%	6%	-5%

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

PRENDE ATTO

delle relazioni semestrali sul piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017, rimesse dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del TUEL;

RITIENE

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, sul rendiconto 2014 e sul rendiconto 2015 della Provincia di Chieti, nonché sull'operazione di riaccertamento straordinario;

ACCERTA

- sulla base delle relazioni semestrali dell'Organo di revisione sull'attuazione del piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 30 giugno 2017, l'implementazione, da parte della Provincia stessa, delle misure di risanamento previste e il conseguimento del ripiano dell'intera massa passiva prevista, in anticipo rispetto all'orizzonte temporale decennale; sul punto, la Sezione richiama all'Ente la facoltà concessa dall'art. 243-quater, comma 7-bis, del TUEL;
- sulla base dell'esame dei rendiconti 2014 e 2015, la presenza di irregolarità/criticità come evidenziate in parte motiva e, in particolare:
 - o irregolare quantificazione del risultato di amministrazione approvato con il rendiconto 2014, per aver la Provincia di Chieti rinviato alla contestuale operazione di riaccertamento straordinario l'eliminazione di residui attivi privi dei requisiti giuridici per il mantenimento in bilancio già nel 2014, nonché per la mancata costituzione, nel 2014, dei necessari accantonamenti in presenza di rilevanti rischi futuri per passività potenziali. Tali problematiche hanno, comunque, trovato soluzione già nel successivo rendiconto 2015, in cui è stato conseguito il ripiano integrale del disavanzo accumulato;
 - o irregolare applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata in sede di riaccertamento straordinario, per aver la Provincia di Chieti massivamente reimputato all'esercizio 2015 i residui attivi e passivi antecedenti al 2014, prescindendo dall'anno di esigibilità delle sottostanti obbligazioni giuridiche;



- omessa indicazione dei crediti esclusi dall'accantonamento al FCDE e le ragioni della relativa esclusione;
- criticità nella gestione della liquidità, per non aver la Provincia di Chieti ricostituito, a fine 2014, i vincoli sui fondi utilizzati per cassa per il pagamento di spese correnti, nonché per aver fatto generalizzato ricorso alle disponibilità liquide di parte capitale per finanziare i pagamenti correnti;
- il superamento, nell'esercizio 2014, dei parametri di deficitarietà strutturale n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 8;
- l'evoluzione dell'ammontare rilevante dei debiti fuori bilancio.

RICHIAMA

all'attenzione dell'Organo di revisione la doverosità, nell'ambito degli adempimenti di propria competenza, di assicurare una maggiore attenzione nella compilazione della documentazione da trasmettere alla Corte;

ORDINA

- all'Amministrazione provinciale, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, riallineare le poste attive e passive in ragione del criterio di esigibilità delle stesse;
- all'Amministrazione provinciale, in relazione alle ulteriori criticità sopra segnalate, la tempestiva adozione delle misure correttive necessarie per garantire una sana gestione finanziaria e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei principali vincoli posti a presidio degli equilibri di finanza pubblica, con riserva di verifiche mirate nei successivi cicli di controllo;
- all'Organo di revisione - che, pur in presenza di situazioni di criticità finanziaria dell'Ente, non ha rilevato gravi irregolarità nei questionari sui rendiconti 2014 e 2015 - di monitorare attentamente l'adozione delle misure correttive richieste da questa Sezione;

DISPONE

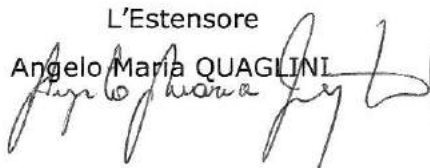
che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente della Provincia di Chieti, anche ai fini della successiva sottoposizione della stessa all'attenzione del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.



Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 30 novembre 2017.

L'Estensore
Angelo Maria QUAGLINI



Il Presidente

Antonio FRITTELLA



Depositata in Segreteria il **14 DIC. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

